REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1642 DEL 22/10/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dott.ssa LAURA ESPOSITO
DIRETTORE SANITARIO	dr. ANTONIO DI CAPRIO
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI	dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI COMPENSAZIONE DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO I. G. P. DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA E A. S. DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA IN QUALITÀ DI OPERATORI SOCIO SANITARI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1655/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con domanda acquisita al numero 26706 di protocollo del 19 marzo 2026, gli operatori socio sanitari Ivan Giuseppe PIANEGONDA, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. e Adele SPEROTTO, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, hanno chiesto di poter attivare la procedura di trasferimento per mobilità volontaria di compensazione;
- a seguito dell'acquisizione del conforme parere del Direttore della Direzione delle professioni sanitarie e della corrispondenza intercorsa con l'Azienda U.L.S.S. 8 e i dipendenti interessati, è stata definita la data dell'1 novembre 2026 quale decorrenza dei reciproci trasferimenti (come da nota di questa Azienda n. 86749 di protocollo del 21 settembre 2026 e nota dell'Azienda U.L.S.S. 8 n. 105664 del 23 settembre 2026 acquisita con il numero 88521 del protocollo di questa Azienda il giorno 25 settembre 2026);
- il Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha inoltre attestato l'avvenuta programmazione delle ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente Ivan Giuseppe PIANEGONDA da fruire integralmente entro la data del trasferimento.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 58, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025 conferma l'applicazione dell'istituto della mobilità di interscambio/compensazione ai sensi degli artt. 29-*bis* e 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle relative disposizioni applicative;
- la lettera F della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026, avente ad oggetto: "*Disposizioni per l'anno 2026 in materia di personale del SSR*" prevede la possibilità per le Aziende U.L.S.S. di "*acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria)*", precisando che tale acquisizione non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area sanità e sociale.

Dato atto che:

- l'acquisizione in mobilità e l'immissione in effettivo servizio del dipendente proveniente da altra Amministrazione sono subordinate alla verifica della permanenza dell'incondizionata idoneità alla mansione del lavoratore trasferito nonché degli ulteriori requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella corrispondente qualifica;
- salvo diverso accordo tra le Amministrazioni interessate i dipendenti soggetti a trasferimento per mobilità di compensazione fruiscono presso l'Azienda di provenienza dei congedi maturati fino alla data del trasferimento;
- in ogni caso questa Azienda U.L.S.S., ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), a fronte della volontarietà dei trasferimenti e della dichiarazione di interesse dei dipendenti a volerne anticipare gli effetti, non assume obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le eventuali ferie non fruite all'atto del trasferimento;

- dall'adozione del provvedimento di mobilità reciproca non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di contestuale acquisizione e cessione di un'unità di personale dipendente di medesima categoria e profilo, ed è pertanto coerente al limite di spesa previsto dal previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) che disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 58, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025;
- la lettera F della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) in tema di ferie, riposi e permessi del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di trasferimento in mobilità volontaria per compensazione in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni sopra esposte, all'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria per compensazione presentata dagli operatori socio sanitari Ivan Giuseppe PIANEGONDA, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. e Adele SPEROTTO, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica di Vicenza;

2. di determinare, d'intesa con l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, la data dell'1 novembre 2026 quale decorrenza dei reciproci trasferimenti, subordinatamente all'esito della visita medica attestante la piena e incondizionata idoneità alla mansione di operatore socio sanitario nonché alla verifica della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti per la prosecuzione presso questa Azienda U.L.S.S. del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella corrispondente qualifica da parte di Adele SPEROTTO;

3. di precisare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), salvo diverso accordo tra le Amministrazioni interessate da formalizzare entro la data di decorrenza del trasferimento, il trasferimento è subordinato alla fruizione presso l'Azienda di provenienza delle

ferie, dei riposi e dei permessi maturati e che questa Azienda U.L.S.S. non assume in ogni caso obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per gli eventuali congedi non fruiti all'atto del trasferimento;

4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" all'esecuzione del provvedimento;

5. di precisare che nessuna spesa aggiuntiva grava sul bilancio dell'Azienda, trattandosi di una mobilità per compensazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.